



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Soppressione del Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente testo riprende quanto proposto nella XVII legislatura. L'articolo 23 dello statuto della Regione siciliana, che fa riferimento generico a Sezioni regionali del Consiglio di Stato, ha trovato applicazione con il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, con il quale venne istituito il Consiglio di giustizia amministrativa, nonostante la netta contrarietà manifestata dal Consiglio di Stato il quale peraltro, sin dall'adunanza generale dell'11 luglio 1946, denunciò apertamente i rischi per l'unità del sistema giuridico nazionale, derivanti dall'istituzione di siffatto organo. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, infatti, è composto anche da membri designati dalla regione e può decidere anche su atti di autorità statali, aventi sede in Sicilia. Poiché gran parte dei giudizi che si celebrano davanti al suddetto Consiglio vedono come appellante o resistente la stessa regione siciliana che, attraverso la presidenza, designa i giudici laici, ne deriva che una quota del collegio giudicante è scelta da una delle parti del giudizio. Ed invero la abnormità — a giudizio di molti — di talune decisioni assunte dal citato Consiglio induce a ritenere che le caratteristiche e i poteri dell'organo rappresentino una effettiva anomalia nel panorama della giustizia amministrativa italiana, tale da richiedere un intervento correttivo. Vi sono, infatti, ulteriori profili di anomalia segnalati dalla dottrina. Oltre alla sua peculiare composizione, peraltro, la stessa possibilità teorica concessa al governo regionale di ritardare le designazioni dei giudici di sua competenza dopo la fine del mandato dei predecessori costituisce il presupposto di un attentato alla indipendenza dell'organo. In

relazione ai requisiti dei componenti non togati, i quali indubbiamente svolgono le stesse funzioni dei consiglieri di Stato, dovrebbero sussistere, ed essere assicurate, le medesime esigenze di rispetto del principio di indipendenza, sancito, in relazione alle magistrature nazionali. Pur nella consapevolezza degli interventi della Consulta e della Cassazione a sezioni unite che si sono registrati a favore della legittimità dell'organo, si è in presenza di una situazione che non appare del tutto conforme, nel suo complesso, al dettato degli articoli 100, 102, 106 e 111 della Costituzione. Si pone quindi la questione delle linee di modifica da seguire. Tra le principali disposizioni legislative concernenti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana si rinvencono il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 — che ha sostituito il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204 — ed il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il riordino del processo amministrativo. Si consideri che una revisione dello Statuto analoga ad alcune promosse nel recente passato in seno all'Assemblea regionale siciliana, potrebbe, ad esempio — in un contesto di regionalismo più spinto — far venir meno la prevalenza dei giudici togati oppure rimettere la scelta del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa ad una intesa con il presidente della regione. In tal modo l'organo, già di per sé anomalo, potrebbe effettivamente mutarsi in un elemento di scardinamento del principio unitario della giurisdizione. Ne consegue che, per riportare il sistema ad una maggiore garanzia di indipendenza, terzietà ed imparzialità, la via più

netta è costituita dalla scelta di intervenire direttamente sull'articolo 23 dello statuto della Regione siciliana e, in applicazione di tale modifica, sulla legislazione vigente al

fine di pervenire alla soppressione del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, riportando le relative funzioni in seno al Consiglio di Stato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 23 dello statuto della Regione siciliana per la soppressione del Consiglio di giustizia amministrativa)

1. L'articolo 23 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – Gli organi giurisdizionali centrali hanno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione.

Le Sezioni della Corte dei conti svolgono altresì le funzioni di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della regione».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: trasferimento delle funzioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di Stato»;

b) all'articolo 100, comma 1, le parole: «, ferma restando la competenza del Consi-

glio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia» sono soppresse.

Art. 3.

*(Abrogazione del decreto legislativo
24 dicembre 2003, n. 373)*

1. Il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, è abrogato.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge costituzionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00